

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CANDIDA BUSSOLI

Seduta del 15/07/2025

FATTO

Il ricorrente, in relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 24 aprile 2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30 aprile 2020, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede: i) il rimborso dell'importo di € 2.195,90 a titolo di rimborso della quota non maturata delle provvigioni all'intermediario del credito, delle commissioni in favore della mandataria e degli interessi corrispettivi; ii) in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti *up front* la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi; iii) il rimborso di € 159,00 a titolo di commissione di estinzione anticipata. Chiede, inoltre: i) la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza; ii) la refusione delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o nel diverso importo liquidato in via equitativa dal Collegio; iii) il riconoscimento degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone eccependo: (i) di aver rimborsato al cliente in sede di estinzione anticipata gli interessi corrispettivi non maturati secondo il piano di ammortamento alla francese; ii) di aver già restituito, in sede di conteggio estintivo, secondo il criterio *pro rata temporis*, le commissioni per la gestione del finanziamento in quanto uniche voci di costo *recurring* addebitate; iii) la natura *up front* delle commissioni in favore della mandataria per il perfezionamento del finanziamento e delle provvigioni

all'intermediario del credito, in quanto remunerative di attività prodromiche alla stipula del contratto. Eccepisce, inoltre: i) di aver decurtato in conteggio estintivo gli oneri up front non maturati per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento; ii) la non rimborsabilità della commissione di estinzione anticipata alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) resa nella causa C-383/18; iii) la non rimborsabilità delle spese sostenute per l'assistenza tecnica. Pertanto, chiede al Collegio il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene al rimborso degli oneri non goduti richiesti dal ricorrente in ragione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato con l'intermediario in data 24/04/2015.

Il ricorrente deduce in via principale:

- il diritto al rimborso della quota non maturata, secondo il criterio proporzionale lineare e al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, delle commissioni in favore della mandataria e degli interessi corrispettivi pari ad € 2.195,90.

In via subordinata:

- ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti up front la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi.

Inoltre, chiede:

- il rimborso di € 159,00 a titolo di commissione di estinzione anticipata, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza, la refusione delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o nel diverso importo liquidato in via equitativa dal Collegio, il riconoscimento degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.

Il Collegio richiama, innanzi tutto, la disciplina applicabile. In particolare, l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), ha riformulato l'art. 125 sexies TUB, che disciplina la fattispecie del rimborso anticipato, stabilendo che:

“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021) continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In tal modo, la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art. 125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva, invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi

inclusi cioè i costi up front, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Come è noto, il "vecchio" art. 125 sexies TUB non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità).

Per contro il nuovo art.125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che *"i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato"* e che, *"ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato"*.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (lex contractus), quindi troverà applicazione l'originario art. 125 sexies TUB come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – questo Collegio ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *"non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato"* (cfr. decisione n. 5157/2023).

L'orientamento sopra sintetizzato appare conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia:

- la natura up-front, delle provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito e delle commissioni lett. A) per il perfezionamento del finanziamento;
- la natura recurring, delle commissioni lett. B) per la gestione del finanziamento e degli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 25310/21).

Con specifico riferimento agli interessi corrispettivi è stato valorizzato il criterio pro rata temporis tenuto conto dell'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 6885/2022 e 6888/2022.

Dunque, gli oneri rimborsabili devono essere quantificati come segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7680 del 04 agosto 2025

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	58
rate residue	62

TAN ▶	5,60%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	51,67%
- in proporzione alla quota	29,25%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	interessi (recurring)	€ 8.379,67	€ 4.329,50	€ 2.451,28		€ 2.451,94	€ 1.877,56
○	comm. lett. a) (up front)	€ 710,40	€ 367,04	€ 207,81			€ 207,81
○	comm. lett. b) (recurring)	€ 710,40	€ 367,04	€ 207,81			€ 367,04
○	prov. intermediario (up front)	€ 1.420,80	€ 734,08	€ 415,62		€ 415,75	-€ 0,13
○	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0
⊗			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
rimborsi senza imputazione						€ 574,91	-€ 574,91
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.877	
interessi legali						si	

Inaccoglibile è la domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione atteso che il ricorrente ne chiede la restituzione senza, tuttavia, contestare l'erroneità di tale addebito nel conteggio estintivo; al riguardo, il Collegio di coordinamento si è espresso affermando che *“la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* (cfr. Coll. coord., dec. n. 5909/2020).

In assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse superiore ad euro 10.000,00 deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità alla disposizione di legge (cfr. Coll. coord. dec. n. 11679/2021).

Parimenti inaccoglibile è la domanda di *“restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*, dato che il ricorrente non ha fornito la prova a supporto della pretesa.

Nulla è dovuto per le spese legali, in ragione della natura seriale della controversia (cfr. Collegio di Coordinamento decisioni n. 3498/2012 e n. 4580 del 12 maggio 2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.877,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI